Copia Albo

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 23 del 12/04/2017

Il Responsabile dell'Area: Bruno PENNA

OGGETTO :
CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI DI CUI ALL'ART.65, LEGGE N.448/1998 E S.M.I. - RICHIEDENTE SIG. KABBORI MOHAMMED.

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **aprile** nella sede comunale il sottoscritto Bruno PENNA, in qualità di Responsabile dell'Area nominato con deliberazione della Giunta comunale n.19 del 29.06.2015, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge n.388/2000 e s.m.i. coordinato con l'art.107, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., adotta la seguente determinazione:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castiglione Tinella. Responsabile Procedimento: SILLANO ANTONELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Su proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Sillano – dipendente comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.74, del D.Lgs. n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che riprende le disposizioni dell'art.66, della legge n.448/1998 e s.m.i. abrogato dall'art.86 del medesimo D.Lgs., per ogni figlio nato dal 01.01.2001 e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9, del D.Lgs. n.286/1998, che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 dello stesso testo unico, è concesso un assegno definito "di maternità", ricorrendo le condizioni indicate al comma 4 dell'articolo medesimo;

- ai sensi dell'art.65, della legge n.448/1998 e s.m.i., con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) di cui al D.Lgs. 31.03.1998 n.109, tabella 1, è concesso un assegno, definito "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori", sulla base di quanto indicato al comma 3, dell'articolo medesimo;

- con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21.12.2000, n.452, successivamente modificato con Decreto del medesimo Ministro n.337/2001, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'iter per la concessione degli assegni in argomento;

- con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, art.13, sono stati rideterminati i requisiti relativi alla condizione economica per l'accesso a dette prestazioni sociali agevolate;

RILEVATO che:

- secondo quanto previsto dal citato Regolamento (artt.13, 16 e 17), la domanda di assegno deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente; unitamente alla domanda di assegno, il richiedente è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.4, del D.Lgs. n.109/1998 e s.m.i. (ora il riferimento è all'art.10, del D.P.C.M. 05.12.2013, n.159), di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ed il rilascio della relativa attestazione, salvo che esso possieda già l'attestazione della dichiarazione sostitutiva, in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima;

- ai sensi del successivo art.18, del predetto Regolamento, i Comuni devono assicurare, anche attraverso i propri uffici per le relazioni per il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva sopracitata e, ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale; i Comuni devono, inoltre, effettuare l'istruttoria delle domande pervenute, corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica o dall'attestazione della dichiarazione sostitutiva, disponendo la concessione o il diniego dell'assegno con apposito provvedimento, e trasmettere all'Istituto nazionale per la Previdenza sociale (INPS) l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni vengono concessi ai fini del pagamento ai sensi dell'art.20, D.M. citato;

ATTESO che, da diversi anni, avvalendosi della facoltà riconosciuta dal citato D.M. n.452/2000 e s.m.i., il Comune di Castiglione Tinella svolge il servizio di assistenza dei cittadini interessati nella compilazione delle domande per fruire di dette prestazioni sociali agevolate e di valutazione delle stesse tramite affidamento ad un Centro di servizi sociali, specializzato nel settore; rimane in capo al Comune il provvedimento finale di autorizzazione all'INPS per l'erogazione dei benefici economici agli aventi diritto;

RICHIAMATA la determinazione di questa Area n.9 del 19.02.2016 con la quale è stato disposto di affidare il servizio di assistenza dei cittadini nella compilazione delle domande per fruire dell'assegno di maternità e/o dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e di valutazione di tali domande, comprensivo dell'attività di sportello informativo sull'ISEE, alla ditta Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l. di Torino, per il triennio 2016/2018 (scadenza 31.12.2018), alle condizioni operative ed economiche contenute nello schema di convenzione allegato al provvedimento medesimo e la convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2016;

EVIDENZIATO che, ai fini della trasmissione dell'elenco dei beneficiari, corredato dai dati e informazioni prescritte, all'Istituto nazionale per la Previdenza sociale (INPS) competente per il pagamento, occorre che il Comune proceda alla concessione o al diniego degli assegni, in relazione alla sussistenza o meno dei requisisti richiesti per la maturazione del diritto a tali benefici economici;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Unità locale n.1 della ditta Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l. in Provincia di Cuneo, ex Centro Servizi UST CISL Cuneo S.r.l., con nota e-mail in data 27 marzo 2017, assunta al Prot. 896 in data pari data, concernente la valutazione della richiesta della richiesta di ammissione alla fruizione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori presentata dal sig. Mohammed KABBORI (Codice fiscale KBBMMM74A01Z330Z);

PRESO ATTO del Comunicato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25.02.2017, n.47, secondo il quale restano fermi anche per l'anno 2017 la misura e i requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità in questione di cui al Comunicato dello stesso Dipartimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 25 marzo 2015;

RISCONTRATO che il richiedente la predetta prestazione sociale agevolata possiede i requisiti di legge, di carattere anagrafico e di ordine economico, necessari per accedere alla fruizione del beneficio economico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.151/2001, con particolare riferimento al Capo XIII;
- la legge n.448/1998 e s.m.i.;
- il D.M. n.452/2000, modificato con D.M. n.337/2001;
- il D.P.C.M. 05.12.2013, n.159;
- il D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.6 in data 12.01.2004, esecutiva, con la quale l'organizzazione degli Uffici comunali è stata suddivisa in due aree gestionali;

VISTO il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'attuazione dei programmi stabiliti nel Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.5 del 30.01.2017

DETERMINA

DI AUTORIZZARE, per quanto esposto in premessa, la concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art.65, della legge n.448/1998 e s.m.i. al sig. Mohammed KABBORI (Codice fiscale KBBMMM74A01Z330Z), residente in Castiglione Tinella, per un importo complessivo di Euro 1.836,90 (dodici mensilità più la tredicesima).

DI DARE ATTO che quanto sopra non comporta alcun onere di spesa a carico del Comune di Castiglione Tinella.

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Unità locale n.1 della ditta Sistema Servizi Piemonte CISL S.r.l. in Provincia di Cuneo, ex Centro Servizi UST CISL Cuneo S.r.l., per i successivi adempimenti, specificando che la sede dell'Istituto Nazionale per la Previdenza sociale (INPS) competente per il pagamento dell'assegno concesso è quella di Alba.

DI COMUNICARE l'accoglimento della domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori al richiedente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella Sillano

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bruno Penna

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castiglione Tinella. Responsabile Procedimento: SILLANO ANTONELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)

Si attesta che l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione trova copertura finanziaria all'apposito intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Castiglione Tinella, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to:

Copia conforme all'originale, composta di n. ____ fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, _____

IL FUNZIONARIO
dott.ssa Antonella SILLANO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castiglione Tinella. Responsabile Procedimento: SILLANO ANTONELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line